

PATTO DI AMICIZIA, NON AGGRESSIONE E NEUTRALITÀ FRA L'ITALIA E L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOVIETICHE SOCIALISTE (1).

Sua Maestà il Re d'Italia e il Comitato Centrale Esecutivo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste;

animati dal desiderio di contribuire con tutte le loro forze al mantenimento della pace generale;
tenendo conto della continuità degli amichevoli rapporti che uniscono i due Paesi;

decisi a continuare la loro politica di astensione la più assoluta da ogni ingerenza nei rispettivi affari interni;

hanno convenuto di consolidare, con la conclusione del presente Trattato, le relazioni esistenti fra l'Italia e la Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, ed hanno, a tal fine, nominato in qualità di loro Plenipotenziari: ...

i quali, dopo avere riconosciuto i rispettivi pieni poteri in buona e debita forma, hanno stipulato le disposizioni seguenti:

Art. 1. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna nei riguardi dell'altra a non ricorrere in nessun caso contro di lei, sia isolatamente, sia congiuntamente a una o più terze Potenze, nè alla guerra nè ad alcuna aggressione per terra, per mare, o per aria, e a rispettare l'inviolabilità dei territori posti sotto la sua sovranità.

(1) Appr. con R. D. 21 settembre 1933, n. 1279 (*Gazz. Uff.* 13 ottobre 1933, n. 239). Scambio ratifiche a Mosca il 25 dicembre 1933. Registrato alla S. d. N. il 2 maggio 1934, su domanda dell'Italia.